REGOLAMENTO (CEE) N. 1798/86 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di talune qualità di magnesio della sottovoce ex 77.01 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che nella Comunità la produzione di talune qualità di magnesio extra puro destinate all'industria nucleare, della sottovoce ex 77.01 A della tariffa doganale comune, è attualmente nell'impossibilità di coprire il fabbisogno specifico delle industrie utilizzatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per il prodotto in questione dipende attualmente dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento della Comunità per il prodotto un causa, alle condizioni più favorevoli; che occorre quindi aprire un contingente tariffario comunitario a dazio zero nei limiti di un volume adeguato e per un periodo che scade il 31 dicembre 1986; che, per non compromettere l'equilibrio del mercato di tale prodotto, è opportuno fissare il volume del contingente tariffario comunitario a 300 tonnellate;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle quote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario che è destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio al 31 dicembre 1986 il dazio della tariffa doganale comune per il magnesio greggio, di purezza non inferiore a 99,95 %, presentato in forma di billette non contenenti, in peso, più dello 0,015 % di ferro, 0,002 % di nichel, 0,005 % di piombo e 0,006 % di manganese, della sottovoce ex 77.01 A della tariffa doganale comune, destinato alla fabbricazione di limature per l'industria del combustibile nucleare è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 300 tonnellate.

2. Nei limiti di questo contingente tariffario la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione.

3. Per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti per la destinazione particolare prescritta sono d'applicazione le disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 2

1. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

2. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 1 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, rendano possibile le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 4

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. M. V. van AARDENNE